

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 2 maggio 2001²;

visto il parere del Consiglio federale del ...³,

decreta:

I

Il Codice penale svizzero⁴ è modificato come segue:

Art. 179^{quinquies}

Atti non
punibili

Non è punibile secondo gli articoli 179^{bis} e 179^{ter}:

- a. chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato, registra conversazioni telefoniche con servizi d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza;
- b. chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato, registra conversazioni telefoniche, sempreché tutti gli interlocutori ne siano previamente informati in modo sufficiente;
- c. chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato, registra in ambito negoziale conversazioni telefoniche cui partecipa un imprenditore e utilizza tali registrazioni soltanto in quanto prove inerenti al contenuto commerciale delle conversazioni.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

2752

- 1 RS **101**
- 2 FF **2001** 2328
- 3 FF **2001** ...
- 4 RS **311.0**